
II. L'opposizione al decreto penale di condanna

SOMMARIO: 1. L'opposizione al decreto penale di condanna – 1.1. Inquadramento sistematico: il procedimento per decreto – 1.2. Natura e contenuto dell'opposizione al decreto penale di condanna – 1.3. Termini e modalità di presentazione dell'opposizione – 1.4. L'opposizione con contestuale richiesta di oblazione – 2. Il caso – Atto n. 16 – 2.1. Come leggere la traccia – 2.2. Principi giurisprudenziali di riferimento – 2.3. Redazione dell'atto – 3. Mettiti alla prova! – 3.1. Il caso – Atto n. 17 – 3.2. Schema di svolgimento – 3.3. La soluzione del caso.

1. L'opposizione al decreto penale di condanna

1.1. *Inquadramento sistematico: il procedimento per decreto*

Il procedimento per l'emissione del decreto penale di condanna rientra nei giudizi speciali ed è regolato dagli artt. 459 e ss. c.p.p. Si tratta di un rito con funzione spiccatamente deflattiva: esso, infatti, comporta l'eliminazione del filtro dell'udienza preliminare e dell'intero dibattimento e determina l'irrogazione della sanzione richiesta dal pubblico ministero con decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio con la difesa. Ricevuta la notifica del decreto di condanna – emesso *inaudita altera parte* –, l'imputato ha diritto di ottenere l'attivazione delle garanzie difensive proprie del giudizio ordinario attraverso la presentazione di un atto di opposizione al decreto penale emesso nei suoi confronti. Il legislatore, tuttavia, incoraggia l'imputato ad accettare la semplificazione procedimentale prevista dal rito in esame, ricorrendo alla definizione della vertenza penale mediante decreto significativi vantaggi. Il procedimento per decreto si inserisce, così, all'interno dei riti c.d. premiali, in cui l'imputato rinuncia alle garanzie del giusto processo derivanti dal disposto dell'art. 111 Cost. a fronte di un importante sconto sulla sanzione. L'art. 459, comma 2, c.p.p., infatti, consente al pubblico ministero di richiedere l'applicazione di una pena diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale. Si aggiunga che la l. 23 giugno 2017 n. 103 (**c.d. Riforma Orlando**) introduceva un nuovo comma 1 bis all'art. 459 c.p.p. il quale prevede che in caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere associato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Tale valore deve tener conto della condizione economica in cui versa l'imputato nonché il suo nucleo familiare e non può comunque essere inferiore alla somma di euro 75 e superiore a tre volte siffatto ammontare. A tale previsione si affianca la disposizione di cui all'art. 460, comma 2, c.p.p., a norma

del quale il giudice può concedere, con l'emissione del decreto, il beneficio della sospensione condizionale della pena, ove ne ricorrano i presupposti. Inoltre, similmente a quanto previsto dall'art. 444 c.p.p. per l'applicazione della pena su richiesta al di sotto dei due anni di reclusione, il comma 5 dell'art. 460 c.p.p. stabilisce che la definizione del procedimento mediante decreto penale comporti:

- il divieto di applicare pene accessorie, salvo che si tratti della confisca obbligatoria;
- l'esenzione dal pagamento delle spese processuali;
- non menzione della condanna nel casellario giudiziale;
- estinzione del reato, qualora il condannato non commetta altri reati della stessa indole, nei cinque anni successivi in caso di delitto, ovvero due anni in caso di contravvenzione, da quando il decreto di condanna è divenuto irrevocabile;
- inefficacia del decreto penale nel giudizio civile o amministrativo.

Al fine di ottenere i predetti benefici, l'imputato può dunque scegliere di non presentare opposizione al decreto penale di condanna, attuando *ex post* un'ipotesi di deroga al contraddittorio per consenso dell'imputato *ex art.* 111, comma 5 Cost. Per effetto della mancata presentazione dell'opposizione entro il termine previsto dalla legge, il decreto penale regolarmente notificato diventa esecutivo ed irrevocabile. Il decreto non tempestivamente opposto, infatti, non è ricorribile per cassazione per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione: il solo atto idoneo a precluderne il passaggio in giudicato è dunque l'opposizione regolata dall'art. 461 c.p.p. A differenza della sentenza di condanna, tuttavia, il decreto penale irrevocabile ha efficacia di giudicato soltanto a fini penali, giacché l'accertamento ivi contenuto non spiega effetti nei giudizi civili ed amministrativi.

Si segnala che con la sentenza n. 23/2015 la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevedeva la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna.

1.2. Natura e contenuto dell'opposizione al decreto penale di condanna

L'opposizione a decreto penale di condanna è un mezzo d'impugnazione ad effetto totalmente devolutivo, per la cui proposizione **non si richiede l'esposizione dei motivi del gravame**. Per questa ragione, si può ritenere del tutto improbabile che l'opposizione possa essere oggetto di attenzione in sede d'esame, in quanto non sarebbe censurabile la consegna di un elaborato del tutto privo di motivazioni, ad eccezione, come si vedrà, della richiesta di oblazione facoltativa *ex art.* 162 bis c.p.

L'atto assume la forma di una dichiarazione che può provenire dall'im-

putato, dal suo difensore anche non munito di procura speciale e dalla persona civilmente obbligata al pagamento della pena pecuniaria, possibile destinataria del decreto penale di condanna assieme all'imputato. L'impugnazione del decreto semplicemente determina la revoca del medesimo, con conseguente prosecuzione del procedimento penale con altro rito processuale.

Il rimedio è peculiare e **non risponde ai principi valevoli per le impugnazioni in generale**. Occorre in particolare sottolineare due aspetti:

1) in seguito ad opposizione **non opera il divieto di *reformatio in peius***: è anzi probabile che la pena comminata all'imputato, in caso di successiva condanna, sia più grave di quella in precedenza applicata con il decreto penale, tenendo conto che quest'ultimo prevede una pena diminuita fino alla metà del minimo edittale, con eventuale ulteriore diminuzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la preclusione dell'applicazione di pene accessorie, l'esenzione dal pagamento delle spese processuali, nonché estinzione del reato, qualora il condannato non commetta altri reati della stessa indole, nei cinque anni successivi (due anni in caso di contravvenzione) ed inefficacia del decreto penale nel giudizio civile o amministrativo;

2) l'opposizione **non richiede motivazioni**: la mancata previsione di esposizione dei motivi del gravame è motivata dal fatto che il giudice che decide circa l'ammissibilità dell'opposizione al decreto non ha alcun potere di giudizio in merito alla fondatezza della dichiarazione di opposizione, così come non è ammesso a vagliare la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Infatti, occorre tenere ben distinto l'organo giudicante che decide sull'opposizione al decreto già emesso, da quello che, invece, emette il decreto penale su richiesta del pubblico ministero: soltanto quest'ultimo deve operare un controllo determinato a ravvisare ovvero escludere l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., prima di procedere all'emissione della condanna con decreto.

1.3. Termini e modalità di presentazione dell'opposizione

L'atto di opposizione deve essere presentato a pena di inammissibilità nel termine di **15 giorni** dall'avvenuta notificazione del decreto penale. La presentazione dell'atto oppositivo può avvenire sia mediante ricezione orale, sia mediante deposito dell'atto scritto nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il giudice che riceve l'opposizione al decreto penale, rappresentato dal giudice per le indagini preliminari, valuta esclusivamente l'ammissibilità formale dell'atto, cioè l'avvenuta osservanza dei seguenti requisiti:

1) la legittimazione della persona che si oppone al decreto (imputato, suo difensore, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria);

2) termini entro i quali l'impugnazione può essere proposta (15 giorni da quando è giunta notifica del decreto di condanna: sia per l'imputato che per il suo difensore, vale l'ultima notifica effettuata all'uno o all'altro);

3) identificazione del provvedimento attraverso l'indicazione degli estremi del decreto penale che si impugna, dell'Autorità che lo ha emesso, della data in cui è stato emesso;

4) la proposizione espressa di una dichiarazione di opposizione al decreto.

La dichiarazione di opposizione al decreto può contenere, invero, istanze ulteriori. Contestualmente ad essa, infatti, l'imputato può avanzare richiesta di riti alternativi: abbreviato, patteggiamento, oblazione, nonché istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (rito alternativo di recente aggiunto dalla l. n. 67/2014). Occorre tenere presente che se si domanda un rito alternativo per cui è necessaria la procura speciale rilasciata dall'imputato al difensore (patteggiamento, abbreviato, messa alla prova), la stessa non dovrà mancare, cioè dovrà risultare già agli atti oppure potrà essere apposta in calce alla dichiarazione di opposizione.

L'istanza di riti alternativi deve avvenire al momento in cui si dichiara l'opposizione al decreto, a pena di decadenza dell'imputato dal diritto di riformularla in un momento successivo. Secondo quanto disposto dall'art. 464, comma 2, c.p.p., infatti, la mancata richiesta di un rito speciale nell'atto di opposizione preclude all'imputato la possibilità di chiedere nel corso del dibattimento che segue alla revoca del decreto, il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta ovvero la domanda di oblazione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 201/2016, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tal uopo, la Corte di Cassazione ebbe poi modo di specificare ulteriormente che sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova *ex* art. 464 bis c.p.p., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il G.I.P. e non il giudice del dibattimento (Cass. Pen., n. 21324/2017).

Qualora, poi, non venga fatta alcuna specifica richiesta sul rito, per espresa previsione dell'art. 464, comma 1, c.p.p. si procede con **rito immediato**: l'imputato viene citato a dibattimento con le formule previste dagli artt. 455 e 457 c.p.p. per il giudizio immediato e il decreto penale viene *ope legis* revocato.

1.4. L'opposizione con contestuale richiesta di oblazione

In merito all'opportunità di **motivare l'atto**, occorre fare un discorso particolare per l'ipotesi in cui si voglia **richiedere di essere ammessi ad oblazione** ai sensi dell'art. **162 bis** c.p., prevista per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'**arresto o dell'ammenda** e definita "**facoltati-**

va”, poiché il giudice ha il potere (ed in certi casi il dovere) di non ammettere l'imputato all'oblazione richiesta. In via generale, qualora sia fatta istanza di ammissione all'oblazione, il G.I.P. decide in via prioritaria su di essa, con obbligo (secondo la giurisprudenza di legittimità) di controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto di reato e, dunque, l'esistenza di un reato oblabile ai sensi di legge. In caso contrario, è possibile che l'ordinanza di ammissione all'oblazione sia annullata in Cassazione, qualora il pubblico ministero intenda proporre ricorso.

Per il disposto normativo dell'art. 162 bis c.p., il giudice può quindi ammettere all'oblazione l'imputato, **qualora non ritenga che si proceda nei suoi confronti per un fatto grave**; il giudice non può invece ammettere l'imputato ad obblare, qualora egli risulti **recidivo reiterato, delinquente professionale o per tendenza, ovvero non siano cessate le conseguenze dannose o pericolose del reato contestato**. In questo caso, è allora consigliabile motivare l'istanza di oblazione, presentata contestualmente all'opposizione al decreto penale.

Nel caso in cui si tratti di oblazione c.d. “obbligatoria” di cui al precedente art. 162 c.p. (per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda), al contrario, non sarà necessario addurre ragioni a fondamento della richiesta, poiché l'ammissione costituisce in tal caso un diritto dell'imputato.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., n. 35442/2016) ha, infine, chiarito che qualora il giudice respinga la domanda di oblazione non può dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione nel caso di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di oblazione contenuta nell'atto di opposizione, ma deve emettere decreto di giudizio immediato.

2. Il caso

Atto n. 17 – *Fumi molesti*

Tizio svolge da anni l'attività di fabbro presso dei locali situati in una zona residenziale: In tali luoghi egli esegue anche la fase di pressofusione dei materiali metallici, per effetto della quale vengono immessi nell'aria fumi e polveri maleodoranti che spesso si propagano nelle abitazioni limitrofe. Irritati dalle continue esalazioni provenienti dai locali di Tizio, Sempronio e Caia – proprietari della villetta fronteggiante i locali di Tizio – decidono di sporgere denuncia-querela nei suoi confronti. Nel corso delle indagini preliminari disposte dal pubblico ministero, si accerta che Tizio è munito di regolare autorizzazione all'attività di pressofusione dei metalli, rilasciata dalla Provincia competente. A seguito di un sopralluogo eseguito dalla polizia giudiziaria, inoltre, emerge che nei locali sede dell'impresa di Tizio è stato da tempo installato un impianto di areazione idoneo a captare i fumi ed evitare che gli stessi si propaghino nelle abitazioni limitrofe. Ciononostante, il Pubblico Ministero ritiene di contestare a

Tizio la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. e presenta richiesta di emissione di decreto penale di condanna. La richiesta viene accolta dal G.I.P., il quale con decreto condanna Tizio per la contravvenzione alla pena di euro 150 di ammenda. Ricevuta la notifica del decreto penale, Tizio si reca immediatamente dal proprio legale di fiducia, rappresentandogli l'accaduto e dichiarando di aver nel frattempo fatto eseguire una perizia dal dott. Mevio, dalla quale risulta che il livello delle esalazioni prodotte è inferiore alle soglie-limite fissate dal provvedimento autorizzatorio. Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato l'atto più opportuno.

2.1. Come leggere la traccia

La traccia riferisce espressamente che il procedimento penale a carico di Tizio è giunto all'emanazione del decreto penale di condanna. Tale elemento – considerato unitamente al dato per cui Tizio si attiva immediatamente dopo aver ricevuto la notificazione del provvedimento – non lascia dubbi sulla tipologia di atto da redigere: un'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di Tizio. Quanto al contenuto dell'opposizione, occorrerà valorizzare gli elementi di fatto dai quali emerge l'inconfigurabilità della contravvenzione *ex art. 674 c.p.* a carico di Tizio. In particolare, vengono in rilievo la circostanza che Tizio esercita l'attività causa di fumi molesti in forza di regolare autorizzazione amministrativa e la preventiva installazione di un impianto di aereazione presso il laboratorio. Sottolineando il fatto che detti accertamenti erano già noti all'esito delle indagini preliminari, si potrà dunque richiedere al giudice l'immediato proscioglimento di Tizio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perché il fatto non sussiste, giacché la giurisprudenza non ritiene integrata la fattispecie tipica di cui all'art. 674 c.p. qualora le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata e sia contenuta nei limiti previsti dal provvedimento amministrativo. L'irrilevanza penale del fatto commesso da Tizio emerge con tutta evidenza anche dai risultati della consulenza tecnica commissionata da Tizio al dott. Mevio: tale dato consente di formulare direttamente al G.I.P. in sede di opposizione la richiesta di immediato proscioglimento ai sensi del 129 c.p.p., senza dover attendere l'apertura del dibattimento. Considerando inoltre che l'art. 674 c.p. rientra nelle contravvenzioni obblazionabili, si potrà in subordine formulare richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 162 bis c.p. facoltativa.

Riferimenti normativi

Art. 674 c.p.

Artt. 459, comma 3, 460 c.p.p.

2.2. Principi giuridici di riferimento

La **Corte Costituzionale**, con **sentenza n. 14 del 9 febbraio 2015**, ha ritenuto infondata – per erroneità del presupposto interpretativo, *sub specie* di inesatta identificazione dell'ambito di operatività dell'asserito «diritto vivente» – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 2, del c.p.p., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui, «secondo il diritto vivente» non consentirebbe al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. allorché, contestualmente all'opposizione a decreto penale di condanna, l'imputato abbia presentato domanda di oblazione. L'interpretazione evocata dal giudice *a quo* non è riferibile al caso di specie. Infatti, è vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 4 giugno 2010, n. 21243, hanno escluso che il giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a decreto penale di condanna, sia abilitato a prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; ma è altrettanto vero che la stessa pronuncia individua proprio nella decisione sulla eventuale domanda di oblazione, ai sensi dell'art. 464, comma 2, c.p.p., una eccezione all'affermata carenza di poteri decisori sul merito dell'azione penale da parte del giudice per le indagini preliminari, investito dell'opposizione a decreto.

2.3. Redazione dell'atto

COMPETENZA

L'art. 461 c.p.p. dispone che la dichiarazione di opposizione va depositata nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.

TERMINI

L'art. 461 c.p.p. stabilisce che l'opposizione può essere proposta nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto.

Tribunale di Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Opposizione a decreto penale di condanna *ex art. 461 c.p.p.*

R.G.N.R.; R.G.G.I.P.; R.G.D.P.

Il sottoscritto Avv. difensore di fiducia del sig. Tizio, imputato nel procedimento indicato in epigrafe per la contravvenzione p. e p. dall'art. 674 c.p.,

PREMESSO CHE

con decreto penale di condanna n., emesso in data e notificato all'imputato il, l'Ill.mo giudice per le indagini

preliminari di, condannava il predetto alla pena complessiva di euro 150 di ammenda, per il reato previsto e punito dall'art. 674 c.p. perché nel corso della propria attività di pressofusione di materiali metallici produceva esalazioni tali da molestare i dirimpettai;

PROPONE OPPOSIZIONE

avverso il decreto penale n. emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di in data, per i seguenti

MOTIVI

1. Immediato proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p. perché il fatto commesso da Tizio non sussiste.

La richiesta di emissione del decreto penale di condanna presentata dal Pubblico Ministero nei confronti di Tizio trae origine dall'atto di denuncia-querela depositato dai signori Sempronio e Caia, residenti nello stabile sito nel Comune di, alla via, n., fronteggiante il magazzino in cui Tizio esercita stabilmente la propria attività di fabbro. Secondo la ricostruzione offerta dai querelanti e fatta propria dal Pubblico Ministero, l'imputato, nell'esercizio della propria attività professionale, in particolare nella fase della pressofusione dei materiali metallici impiegati nei manufatti realizzati da Tizio, produrrebbe esalazioni moleste, tali da disturbare gli abitanti residenti nella zona oltre il limite della normale tollerabilità. Si configurerebbe pertanto la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 674 c.p., che punisce con la pena dell'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a 206 euro chiunque, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo atti ad offendere o imbrattare o molestare persone.

L'impostazione accusatoria è del tutto infondata e avrebbe dovuto condurre già in sede di esame della richiesta di emissione del decreto penale di condanna opposto al proscioglimento di Tizio a norma dell'art. 129 c.p.p., risultando evidente già dagli atti di indagine l'innocenza dell'imputato per l'insussistenza del fatto tipico.

L'attività di indagine condotta dal pubblico ministero ha invero consentito di accertare che Tizio svolge la propria professione di fabbro munito di regolare autorizzazione amministrativa, rilasciata dalla Provincia competente, all'esercizio dell'attività di pressofusione dei materiali metallici all'origine delle emissioni di fumo. In seguito al sopralluogo eseguito dalla polizia giudiziaria delegata in data, presso i locali in cui ha sede l'impresa dell'odierno imputato, inoltre, si è appurata l'esistenza di un impianto di aereazione idoneo a captare i fumi prodotti attraverso la pressofusione dei materiali, proprio al fine di impedire il diffondersi delle esalazioni nelle abitazioni limitrofe. Tali considerazioni sono confortate anche dalla consulenza di parte, a firma del perito dott. Mevio, che si allega al presente atto di opposizione: dai rilevamenti effettuati presso i predetti locali emerge, infatti, che le esalazioni prodotte da Tizio nell'esecuzione dell'attività di pressofusione restano contenute entro le soglie-limite fissate dal provvedimento amministrativo autorizzatorio.

Risulta, pertanto, di palmare evidenza l'inconfigurabilità della condotta tipica sanzionata dall'art. 674 c.p., che richiede, da un lato, l'esercizio dell'attività al di fuori dei casi consentiti dalla legge e, dall'altro, il superamento dei limiti della normale tollerabilità secondo il parametro dettato dall'art. 844 del codice civile in materia di emissione. Come ha chiarito anche la giurisprudenza di legittimità, infatti, la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 674 c.p. non è configurabile nel caso in cui le emis-

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

L'art. 462, comma 2, c.p.p. stabilisce che la dichiarazione di opposizione deve indicare a pena di inammissibilità: gli estremi del decreto di condanna, la data e il giudice che lo ha emesso; inoltre è inammissibile se proposta fuori termine o da persona non legittimata.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE OPPOSIZIONE

L'art. 461 c.p.p. dispone che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato.

RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 461, comma 3, c.p.p. l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p.

sioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata e sia contenuta nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che li riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento posto in essere (*cfr.* Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2011, n. 37495).

Ricorrendo i presupposti per l'immediata declaratoria di cause di non punibilità prevista dall'art. 129 c.p.p., il giudice investito dell'opposizione al decreto penale di condanna con contestuale domanda di oblazione può adottare un provvedimento di proscioglimento. Come ha di recente affermato la Corte Costituzionale, infatti, ove abbinata ad una domanda di oblazione, l'opposizione non determina l'instaurazione di un giudizio a carattere *lato sensu* impugnatorio ma l'instaurazione di un sub-procedimento davanti allo stesso giudice per le indagini preliminari all'esito del quale lo stesso giudicante è chiamato ad adottare un provvedimento decisorio che implica un esame del merito dell'imputazione: il sub-procedimento di oblazione rappresenta dunque una *sedes* nella quale può bene innestarsi la regola enunciata dall'art. 129 c.p.p. di precedenza della declaratoria delle cause di non punibilità rispetto agli altri provvedimenti decisionali adottabili dal giudice (così Corte Cost. 14/2015).

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede pertanto il proscioglimento del sig. Tizio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perché il fatto non sussiste.

2. In subordine, si propone domanda di oblazione ai sensi *ex art.* 162 bis c.p.

In estremo subordine, si richiede che l'imputato sia ammesso all'oblazione ai sensi dell'art. 162 bis c.p. Tizio, infatti, risulta meritevole di essere ammesso il rito alternativo richiesto poiché egli è incensurato e il fatto contestato non risulta grave, non emergendo alcun elemento soggettivo tale da far presumere la pericolosità dell'imputato. Alla presente si allega Consulenza tecnica a firma del dott. Mevio.

Luogo, data Avv.

NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA E PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Tizio, nato a, residente a, in via, C.F., imputato nel procedimento penale R.G.N.R.

DICHIARO DI NOMINARE

ex art. 96 c.p.p., quale mio difensore di fiducia l'Avv., con studio in, via conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, compresa la facoltà di nominare sostituti *ex art.* 102 c.p.p. e contestualmente, revoco tutti i difensori in precedenza nominati.

Dichiaro altresì di eleggere domicilio ai fini e per gli effetti del presente procedimento presso e nello Studio del predetto difensore sito in alla via

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 c.p.p., nomino e costituisco il predetto difensore mio

PROCURATORE SPECIALE

al fine di presentare in mia vece l'opposizione a decreto penale di condanna n., emesso dal Tribunale di, in data e la domanda di oblazione *ex art.* 162 bis c.p. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del mandato.

In fede.

Tizio

È autentica Avv.